

## | 1 | La funzione giurisdizionale

### La giurisdizione

La **giurisdizione** è una delle tre funzioni tipiche dello Stato e consiste nella potestà pubblica e autonoma di *dare applicazione concreta alle norme dell'ordinamento giuridico*. Essa è attribuita a particolari organi dello Stato, in posizione di terzietà e imparzialità, che costituiscono, nel loro complesso, il potere giudiziario (la magistratura).

L'esercizio della giurisdizione presuppone l'esistenza di una *controversia* sull'*applicazione* del diritto, sorta per l'*incertezza* sulle norme giuridiche regolanti una data situazione o per il *rifiuto* di un soggetto di osservare tali norme. La controversia può sorgere tra soggetti *privati* (ad es. per la vendita di una data cosa), fra *privati* e la *pubblica amministrazione* (ad es. per la concessione in uso di un bene pubblico) o, ancora, fra *diritto di difesa dell'individuo* e *diritto punitivo dello Stato* (nel processo penale, in cui il pubblico ministero svolge la funzione di pubblica accusa).

Scopo della giurisdizione è quello di dichiarare il diritto da applicare nella situazione controversa e costringere chi si rifiuta di assoggettarvisi.

Nell'ambito del sistema giurisdizionale italiano può distinguersi fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale.

### La magistratura

La magistratura è l'insieme di tutti gli organi della giustizia civile, penale, amministrativa che, nel loro complesso, costituiscono il potere giudiziario (potere dello Stato autonomo e indipendente, di pari dignità rispetto a quello legislativo delle Camere e quello esecutivo o amministrativo del Governo).

Tale potere è il titolare unico della funzione giurisdizionale, cioè della potestà di dare corretta, concreta e uniforme applicazione al diritto, ove questo non sia rispettato o sia controverso tra più soggetti.

Quello della separazione del giudice dal legislatore e dall'amministratore è un principio radicato nella cultura democratica: per garantire la libertà degli individui è indispensabile che le funzioni dello Stato siano suddivise tra diversi poteri, fra loro autonomi e indipendenti (principio della separazione dei poteri). Il Parlamento ha il compito di creare la norma giuridica, il Governo deve dare ad essa esecuzione mentre la Magistratura deve accertare il diritto nel caso concreto ed applicare le sanzioni previste nel caso in cui la norma sia violata.

Ciò spiega perché il costituente in antitesi al regime fascista nello scrivere il Titolo IV della Parte Seconda ha sancito i principi dell'autonomia, indipendenza e terzietà del giudice.